

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 27 maggio 2002 emessa nel caso R 830/2001-1 dalla prima commissione di ricorso,
- rimettere il caso alla prima commissione di appello,
- disporre che ciascuna delle parti sopporti le spese da essa sostenute.

- La registrazione del marchio comunitario della Scala Inc. costituisce una violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, dal momento che il richiedente è il titolare di due precedenti e identici marchi, che sono registrati per merci identiche o simili.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: Scala Inc., USA

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Marchio denominativo «SCALA» per programmi per elaboratori elettronici della classe 9

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: Il ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: Marchio danese registrato sotto il n. VR 1300 1989 SCALA (marchio denominativo) il 17 marzo 1989 e marchio tedesco registrato sotto il n. 2059843 SCALA (marchio denominativo) il 15 marzo 1994. Questi due marchi sono registrati per merci classificate nelle classi 9 e 16. L'opposizione del ricorrente era basata su alcuni dei prodotti per i quali il marchio precedente era registrato, e specificatamente «programmi di calcolo registrati su supporti per banche dati» (counterprograms stored on datacarriers) e «programmi di elaborazione dati registrati su supporti per banche dati» (date processing programs stored on data carriers) rientranti nella classe 9 ed era diretta avverso tutti i prodotti specificati nella domanda della Scala Inc.

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto della domanda

Motivi di ricorso: — I documenti prodotti dal richiedente alla divisione di opposizione erano conformi alla regola 16, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento del Consiglio n. 40/94 sul marchio comunitario.

Ricorso di Luigi Marcuccio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 agosto 2002

(Causa T-236/02)

(2002/C 233/60)

Lingua processuale: l'italiano

L'8 agosto 2002, Luigi Marcuccio, con l'avvocato prof. Luciano Garofalo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di modifica de «l'affectation de l'emploi A7/A6 et de son titulaire M. Luigi Marcuccio (n. Personnel 048092), fonctionnaire de grade A7» dalla Direzione generale dello sviluppo, Delegazione della Commissione in Luanda (Angola) alla Direzione generale dello sviluppo a Buxelles; decisione assunta dal Direttore generale dello sviluppo M. Koos Richelle il 18 marzo 2002.
- condannare la parte convenuta:
 - al risarcimento del danno morale, esistenziale, biologico, fisico, psichico e materiale, causato al ricorrente dalla decisione oggetto del presente ricorso nella misura di 100 000 Euro (centomila) o di quella somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa
 - al pagamento di tutte le indennità stipendiali connesse alle funzioni del Marcuccio in Angola con decorrenza dalla data di efficacia del trasferimento (1 aprile 2002); somma da maggiorarsi degli interessi nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale
 - alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa si rivolge contro la decisione di un suo trasferimento dalla delegazione della Commissione a Luanda alla Direzione generale per lo sviluppo a Bruxelles. Questa decisione sarebbe da collegare con uno stato di malattia motivato dalle circostanze di scontro personale da lui vissute nella sovradetta Delegazione a Luanda.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere:

- la violazione dell'obbligo di motivazione, non potendo considerarsi soddisfacente a questo riguardo il mero riferimento all'interesse del servizio.
- la violazione del principio di buona amministrazione, nonché del dovere di sollecitudine.
- la preterizione del principio di udienza previa dell'interessato, nella misura in cui la decisione impugnata sarebbe stata assunta senza nessuna preventiva informativa all'agente interessato.
- che la decisione oggetto del ricorso fa emergere vari elementi sintomatici di sviamento di potere, poiché dal contesto complessivo della vicenda risulterebbe chiaro come la finalità effettivamente perseguita non fosse quella meramente organizzativa, ma quella di allontanare il ricorrente dall'Angola e delle funzioni lì rivestite.

Ricorso della società Technischen Glaswerke Ilmenau GmbH contro Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 agosto 2002

(Causa T-237/02)

(2002/C 233/61)

(Lingua processuale: il tedesco)

L'8 agosto 2002, la società Technischen Glaswerke Ilmenau GmbH, con sede in Ilmenau (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Schohe e Ch. Arhold, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 28 maggio 2002, relativa alla domanda della ricorrente di accesso ai documenti D(2002) 330168, ad esclusione della parte in cui viene negato l'accesso ai documenti direttamente connessi al procedimento in materia di aiuti riguardanti la Schott attualmente pendente;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, produttrice di un vetro speciale, aveva chiesto, con domanda del 15 aprile 2002, l'accesso ai documenti relativi ad una serie di aiuti ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001⁽¹⁾. Due dei detti procedimenti in materia di aiuti riguardavano la ricorrente medesima quale presunta destinataria di aiuti; gli altri procedimenti riguardavano un'impresa concorrente sul mercato dei vetri speciali, la società Schott Glass. Con il presente ricorso viene ora impugnata la decisione della Commissione 28 maggio 2002 con cui viene negato l'accesso ai documenti relativi ai procedimenti in materia di aiuti riguardanti sia la ricorrente medesima sia la società Schott Glass e già conclusi.

La ricorrente sostiene che la decisione di diniego costituisca manifesta violazione dell'art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001. La ricorrente vanterebbe il diritto all'accesso che non potrebbe incontrare restrizioni ai sensi dell'art. 4 del regolamento. In particolare, la Commissione non avrebbe dimostrato alcun concreto pregiudizio alla tutela dei beni indicati nell'art. 4, n. 2, del regolamento.

Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente invocato la deroga relativa alla tutela degli obiettivi di attività ispettive e di indagine. Richiamandosi all'art. 4, n. 7, del regolamento, la ricorrente sostiene di vantare il diritto quanto meno all'accesso ai documenti dei procedimenti di indagine già conclusi. Inoltre, ben avrebbe potuto la Commissione concedere alla ricorrente l'accesso agli atti di causa depurati da segreti commerciali, consentendo quindi un accesso parziale ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento medesimo.

La Commissione sarebbe infine venuta meno all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 CE, essendosi limitata unicamente a fornire motivazioni generiche.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso del sig. José Barbosa Gonçalves contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 agosto 2002

(Causa T-238/02)

(2002/C 233/62)

(Lingua processuale: il portoghese)

Il 9 agosto 2002, il sig. José Barbosa Gonçalves, residente in Viana do Castelo, rappresentato dall'avv. João Dias Gonçalves,